Prestazioni occasionali: le novità 2023 della Legge di Bilancio

Con la Circolare n. 6/2023 l'Inps illustra le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1, c. 342 e 343, della L. 29 dicembre 2022, n. 197

Di Laura Biarella Avvocato in Perugia Pubblicato il 01/02/2023 Con una Circolare 19 gennaio 2023, n. 6 (testo in calce) l'Inps ha fornito chiarimenti in materia di prestazioni occasionali, con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1, c. 342 e 343, della Legge di Bilancio per il 2023. Sommario Limiti economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l'agricoltura La normativa L'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 96/2017, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Tale norma attribuisce all'INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica. È possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di il Libretto Famiglia, il Contratto di prestazione occasionale. Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per: domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Poi, l'art. 1, c. 368, della L. n. 205/2017, ha introdotto la possibilità dell'utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla I. n. 91/81, delle prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, in seguito sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell'art. 54-bis del d.l. n. 50/17: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01. Il c. 1 dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/17 definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all'anno civile, è relativo a: ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Con l'art. 1, c. 342 e 343, della legge 29 di Bilancio per l'anno 2023 sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato art. 54bis. Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro. È stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura. Master online in diritto del lavoro Su ShopAltalex è disponibile: Master online in diritto del lavoro di Falso Francesco, Scognamiglio Paolo, Staiano Rocchina, Pellecchia Roberto, 2024, Acquista ora! Limiti

economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale L'art. 1, c. 342, lettera a), della legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che il limite economico di cui all'art. 54-bis, c. 1, lettera b), del d.l. n. 50/17 (limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori) è pari a 10.000 euro. Ne deriva che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, c. 1, lettera a), d.l. n. 50/17) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54 bis, c. 1, lettera c), d.l. n. 50/17). Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all'anno civile, sono pari a: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro. La novella normativa, introducendo il c. 1-bis all'art. 54-bis del d.l. n. 50/17, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale In virtù delle modifiche apportate alla lettera a) del c. 14 dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/17 dall'art. 1, c. 342, lettera d), punto 1), della legge di Bilancio 2023, è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l'accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l'agricoltura L'art. 1, c. 342, della legge di Bilancio 2023 ha parzialmente abrogato, dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dal c. 14, lettera b), dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, ed è stata inoltre prevista, dal c. 343 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023, l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell'agricoltura. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.